2024/2906

19.11.2024

DECISIONE (UE) 2024/2906 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2024

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l'importo annuo per il 2025, l'importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ([2]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(2) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2024 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2026, l'importo annuo del contributo per il 2025, l'importo della prima quota del contributo per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028.

(3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5) La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio ([4]) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI.

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

([1]) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).
([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
([4]) Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027 (GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj).

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2026 è fissato a 700 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti:

a) per la Commissione 800 000 000 EUR; e

b) per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 9 000 000 EUR.

Articolo 3

L'importo dei contributi che le parti del FES devono versare a titolo di prima quota per il 2025 è fissato a 359 000 000 EUR, così ripartiti:

a) per la Commissione 350 000 000 EUR; e

b) per la BEI 9 000 000 EUR.

Articolo 4

Un importo di 6 300 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9º FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2025 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

BÓKA J.

ALLEGATO

Prima quota 2025 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 9º FES (%)	Ripartizione 11º FES (%)	Commissione			BEI	Commissione +BEI
			11º FES	Rimborso 9º FES	11º FES meno rimborso 9º FES	11º FES	Importo totale della prima quota 2025
BELGIO	3,92	3,24927	11 372 445	246 960	11 125 485	292 434	11 417 919
BULGARIA		0,21853	764 855	0	764 855	19 668	784 523
CECHIA		0,79745	2 791 075	0	2 791 075	71 771	2 862 846
DANIMARCA	2,14	1,98045	6 931 575	134 820	6 796 755	178 241	6 974 996
GERMANIA	23,36	20,57980	72 029 300	1 471 680	70 557 620	1 852 182	72 409 802
ESTONIA		0,08635	302 225	0	302 225	7 772	309 997
IRLANDA	0,62	0,94006	3 290 210	39 060	3 251 150	84 605	3 335 755
GRECIA	1,25	1,50735	5 275 725	78 750	5 196 975	135 662	5 332 637
SPAGNA	5,84	7,93248	27 763 680	367 920	27 395 760	713 923	28 109 683
FRANCIA	24,30	17,81269	62 344 415	1 530 900	60 813 515	1 603 142	62 416 657
CROAZIA		0,22518	788 130	0	788 130	20 266	808 396
ITALIA	12,54	12,53009	43 855 315	790 020	43 065 295	1 127 708	44 193 003
CIPRO		0,11162	390 670	0	390 670	10 046	400 716
LETTONIA		0,11612	406 420	0	406 420	10 451	416 871

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 9º FES (%)	Ripartizione 11º FES (%)	Commissione			BEI	Commissione +BEI
			11º FES	Rimborso 9º FES	11º FES meno rimborso 9º FES	11º FES	Importo totale della prima quota 2025
LITUANIA		0,18077	632 695	0	632 695	16 269	648 964
LUSSEMBURGO	0,29	0,25509	892 815	18 270	874 545	22 958	897 503
UNGHERIA		0,61456	2 150 960	0	2 150 960	55 310	2 206 270
MALTA		0,03801	133 035	0	133 035	3 421	136 456
PAESI BASSI	5,22	4,77678	16 718 730	328 860	16 389 870	429 910	16 819 780
AUSTRIA	2,65	2,39757	8 391 495	166 950	8 224 545	215 781	8 440 326
POLONIA		2,00734	7 025 690	0	7 025 690	180 661	7 206 351
PORTOGALLO	0,97	1,19679	4 188 765	61 110	4 127 655	107 711	4 235 366
ROMANIA		0,71815	2 513 525	0	2 513 525	64 634	2 578 159
SLOVENIA		0,22452	785 820	0	785 820	20 207	806 027
SLOVACCHIA		0,37616	1 316 560	0	1 316 560	33 854	1 350 414
FINLANDIA	1,48	1,50909	5 281 815	93 240	5 188 575	135 818	5 324 393
SVEZIA	2,73	2,93911	10 286 885	171 990	10 114 895	264 520	10 379 415
REGNO UNITO (*)	12,69	14,67862	51 375 170	799 470	50 575 700	1 321 076	51 896 776
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	100,00	350 000 000	6 300 000	343 700 000	9 000 000	352 700 000

(*) A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10º e dell'11º FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj